



191124628

22418 14628

Trasferta *31*

Posta *E*

E

Totale *E*

4 SET 2007

M. Romano

X6

TRIBUNALE DI NAPOLI
"Sezione Lavoro"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Francesco Ciocia nell'udienza di discussione del 6-7-2007 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al n° 6508/2006 del ruolo generale, cui sono riunite le nn. 6512/06, 6514/06, 6509/06, 6510/06 e 6513/06 r.g. vertenti

tra

omississ

, rapp.te e difese, in virtù di mandato a margine dei ricorsi introduttivi, dall'avv. Laura Romano, presso il cui studio sono elett.te dom.te in Napoli, alla via Tasso n. 480

ricorrente

e

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia in Via Diaz n°11

resistente

Conclusioni: come da ricorso introduttivo.

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi depositati il 7-7-2006 e riuniti all'udienza di discussione, le ricorrenti in epigrafe indicate convenivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione per ottenere il riconoscimento del diritto a godere dell'indennità di vacanza contrattuale a

seguito del mancato tempestivo rinnovo dei CCNL del comparto scuola venuti in scadenza il 31-12-2001 ed il 31-12-2003 e rinnovati con ritardo. A tal fine hanno dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa, quale dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con profilo professionale di assistente tecnico amministrativo, con contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato per i periodi nei singoli atti indicati; di essere attualmente in servizio presso i Circoli Didattici nei ricorsi indicati; di avere svolto l'attività lavorativa assolvendo alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza, connesse all'attività delle istituzioni scolastiche ed in rapporto di collaborazione sia con il dirigente scolastico sia con il personale docente; che il CCNL applicato al proprio rapporto di lavoro è stato quello del comparto scuola; che per il quadriennio normativo 1998-2001 il suddetto contratto, firmato il 26-5-1999 e venuto in scadenza in data 31-12-2001 per il biennio economico 2002-2003, non è stato rinnovato, senza che a tale mancato rinnovo contrattuale facesse seguito alcuna integrazione salariale da parte dell'Amministrazione dello Stato; che la medesima omissione si era verificata per il biennio economico 2004-2005, in relazione al quale il CCNL era scaduto il 31-12-2003 e non rinnovato; che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, contrariamente a quanto previsto nelle disposizioni di legge vigenti in materia, non aveva provveduto a corrispondere alcun elemento retributivo atto ad adeguare il salario dei lavoratori di categoria al mutato costo della vita; che le piattaforme contrattuali sono state depositate tre mesi prima della scadenza.

Tanto premesso, ed illustrate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle domande, hanno chiesto la condanna del Ministero convenuto al pagamento, a titolo di indennità di vacanza contrattuale, delle complessive somme nei singoli atti introduttivi indicate.

Si è costituito il Ministero convenuto, che ha eccepito l'improcedibilità della domanda e, nel merito, l'infondatezza della stessa, chiedendone, in ragione delle argomentazioni nella memoria illustrate, il rigetto.



All'udienza odierna la causa, sulle conclusioni in epigrafe richiamate, è stata decisa, come da dispositivo in atti.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità, avendo dato prova le ricorrenti di avere previamente attivato la procedura lesa all'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione (v. doc. n° 3 della produzione di parte ricorrente).

La domanda è solo in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.

Le ricorrenti chiedono il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale in relazione alla mancata tempestiva rinnovazione delle disposizioni pattizie relative al CCNL comparto scuola, sia a seguito della scadenza del biennio economico avente termine il 31-12-2001 sia al biennio economico scaduto il 31-12-2003.

Al riguardo va osservato come la successione dei contratti collettivi del comparto sia stata la seguente:

- CCNL comparto scuola del 26-5-1999, venuto a scadenza il 31-12-2001
- CCNL comparto scuola del 24-7-2003 (biennio economico 2002/2003) scadenza il 31-12-2003;
- CCNL comparto scuola 7-12-2005 (biennio economico 2004/2005).

Le domande hanno ad oggetto l'indennità di vacanza contrattuale a seguito della scadenza del primo CCNL, avvenuta il 31-12-2001 (periodo richiesto 1-4-2002/31-7-2003); nonché l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo 1-4-2004/31-12-2005, a seguito del mancato rinnovo del CCNL alla scadenza del biennio economico 2002-2003, avvenuta il 31-12-2003.

La trattazione deve essere differenziata in relazione ai due periodi.

Quanto al primo periodo, l'art. 1 del CCNL avente scadenza il 31-12-2001, al 5° comma prevede che dopo un periodo di tre mesi di vacanza contrattuale è riconosciuta la relativa indennità, per la cui erogazione si applica la procedura dell'art. 52 commi 1 e 2 d.lvo 29/1993.



L'art.52 commi 1° e 2° del D.Lgs. 3-2-1993 n.29, nella formulazione antecedente a quella dell'art. 48 del D.lgs. n.165/2001, così disponeva: "1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1 bis della legge 5 agosto 1978 n.468, e successive modificazioni ed integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art.12 della legge 5 agosto 1978 n.468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 45 comma 4; 1bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui all'art.1; 2. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa".

La norma di legge prevede la quantificazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva del settore pubblico ed ha un rilievo sostanziale, ma la determinazione delle risorse deve essere poi riportata, ai fini del suo rilievo esterno, in allegato al contratto collettivo del comparto.

La norma in questione, in altri termini, stabilisce che i vincoli ed i limiti di spesa pubblica per la contrattazione collettiva devono trovare allocazione espressa nella contrattazione stessa, non essendo opponibile al datore di lavoro eventuali lacune dei bilanci dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni.

A voler diversamente ragionare, osserva il Giudicante, il legislatore non avrebbe previsto il comma secondo dell'art.52 del cit. D.Lgs.n.29 del 1993, così come formulato: sarebbe stato più semplice affermare il rilievo esterno immediato dei documenti della contabilità pubblica.

In tale contesto la contrattazione collettiva del comparto siglata nel 1998, con il richiamo al solo art. 52 citato, ovviamente nella originaria formulazione, ha sancito un

diritto soggettivo perfetto, quello della corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale. Per il periodo in questione, quello antecedente alla stipula del CCNL siglato il 18-12-2002 ed avente efficacia dall'1-2-2002, all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale si applica la procedura prevista dalle norme in questione, che non contemplano alcun ulteriore accordo, bensì unicamente un meccanismo di individuazione, suddivisione e reperimento delle risorse necessarie.

Discorso diverso è a farsi in relazione all'ulteriore periodo di vacanza contrattuale, quello relativo al periodo 1-4-2004/31-12-2005.

In tale caso, infatti, la norma di riferimento è mutata, in quanto l'art. 1 del CCNL quadriennio giuridico 2002-2005, biennio economico 2002-2003, al 5° comma ha previsto che l'indennità di vacanza contrattuale sarà corrisposta con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs n°165/2001.

L'art. 47, sotto il titolo di "Procedimento di contrattazione collettiva" (Art. 51 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 18 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 4 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1 del d.lgs n. 387 del 1998; Art. 44, comma 6 del d.lgs n. 80 del 1998), prevede che: "1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta un'attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41,



comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni.

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei Conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero,



qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorso i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.

8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana".

L'art. 48, sotto il titolo di "Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica" (Art. 52 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 19 del d.lgs n. 476 del 1993 e poi dall'art. 5 del d.lgs n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs n. 387 del 1998), prevede che: 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40, comma 3.

2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.



andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei Conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.

Orbene, l'espresso richiamo, oltre che all'art. 48 anche all'art. 47 del d.lgs citato, contenente la previsione inerente la procedura contrattuale da seguire nel settore della P.A., rende evidente come per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per il periodo successivo alla scadenza contrattuale del 31-12-2003 era necessaria la stipula di un ulteriore accordo collettivo, da concludersi con i modi e le forme, appunto, dell'art. 47 cit.

Non essendo tale ulteriore accordo stato stipulato, nulla può riconoscersi a titolo di vacanza contrattuale in relazione al secondo suddetto periodo.


Non condivisibile è l'ulteriore obiezione avanzata dall'Avvocatura dello Stato in merito all'efficacia retroattiva degli aumenti contrattuali prevista dagli accordi di rinnovo, efficacia che comporterebbe, di fatto, l'annullamento ed assorbimento in tali miglioramenti della indennità richiesta.

Tali aumenti, infatti, rappresentano attribuzioni patrimoniali aventi natura e funzione diverse dall'indennità di vacanza contrattuale, che non è solo tesa al recupero di aumenti salariali che, potrebbero anche non essere riconosciuti dal CCNL, bensì ha soprattutto funzione indennitaria, volta a risarcire i lavoratori per l'attesa del rinnovo del CCNL.

In fatto, comunque, non risulta provato quanto dedotto perchè la previsione contrattuale che avrebbe previsto gli incrementi economici citati, non risulta neppure prodotta da parte resistente.

La domanda tesa al riconoscimento del diritto all'indennità di vacanza contrattuale è, pertanto, solo in parte fondata, e va accolta solo in relazione al primo periodo di cui al ricorso.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, pertanto, va condannato al pagamento della somma di euro 242,72 in favore di Martino Filomena e della somma di euro 263,49 in



favore delle altre ricorrenti in epigrafe indicate, quale indennità di vacanza contrattuale per il periodo 1-4-2002 /31-7-2003, oltre interessi legali e far data dalle singole scadenze mensili.

Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per metà, e per la restante parte poste a carico di parte resistente, così come in dispositivo liquidate, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice, dott. Francesco Ciocia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in materia di lavoro iscritte al nn. 6508/2006, 6510/2006, 6514/2006, 6512/2006, 6513/2006 e 6509/2006 R.G., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1) Accoglie le domande in relazione all'indennità di vacanza contrattuale per il periodo 1-4-2002/31-7-2003 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., al pagamento della somma di euro 242,72 in favore di Martino Filomena e della somma di euro 263,49 in favore di ognuna delle altre ricorrenti (Menichini Margherita, Mancusi Marina, Trematerra Maria Rosaria, Rossi Maria, Scaldaferrì Romilda). Rigetta per il resto la domanda;

2) Compensa le spese processuali in ragione della metà e pone la restante parte a carico del Ministero convenuto, liquidandola in complessivi euro 1.000,00, di cui 550,00 per diritti, oltre iva e cpa, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Napoli, li 6-7-2007.

IL CANCELLIERE

Diego Anello

Il Giudice

(dott. Francesco Ciocia)

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 10 LUG. 2007

IL CANCELLIERE

RELATA DI NOTIFICA

SI NOTIFICHI A:

Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca,
in persona del Ministro legale rappresentante "pro tempore", domiciliato
ope legis in Napoli alla via Diaz, n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale
dello Stato

dandone consegna di copia a mani di